



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII

Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 08 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **DEUFOL ITALIA SPA** (ex Sogema spa), nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/91, anche ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga di cui all'art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Silvio Unito e Luciano Pessina in forza di delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Franco Polito in forza di delega del Nazionale agli atti del Ministro;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LOMBARDIA e PIEMONTE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società - ex Sogema spa, che a decorrere dal 01.12.10 ha mutato la propria denominazione sociale in Deufol Italia spa - ha usufruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per la durata complessiva di 12 mesi, dal 25 gennaio 2010 sino al 24 gennaio 2011, con riguardo a 26 lavoratori delle sedi aziendali di Oleggio (NO), Fagnano-Olona (VA) e Cernusco sul Naviglio (MI), in forza di verbale di accordo sottoscritto presso questa sede ministeriale in data 18 gennaio 2010, successivamente integrato con verbale dell'8 aprile 2010;
- con comunicazione del 19.11.10 la Società ha avviato procedura di mobilità per complessivi 28 lavoratori su un organico aziendale di 65 unità e con successiva nota trasmessa in data 09.02.11 (Prot. n. 15/VII/0003552/MA003.A001 del 14.02.2011) ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della citata procedura, con contestuale richiesta di convocazione in sede amministrativa;
- con nota del 24.02.11 (Prot. n. 15/VII/0004533/MA003.A001) questo Ufficio ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione del 28.02.11, rinviata d'ufficio, a causa dell'assenza di tutte le controparti sindacali, alla data odierna, nell'ambito dei termini legali di espletamento della suindicata procedura;

- nel corso della riunione, la Società ha illustrato le motivazioni poste a base della citata istanza, riconducibili al perdurare della situazione di crisi nel settore di riferimento e ai risultati economici aziendali ancora fortemente negativi. Le Parti hanno, pertanto, concordato di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori coinvolti, attraverso il ricorso allo strumento di CIG in deroga, per un periodo utile al fine di consentire, anche nell'ambito del confronto sindacale, la ricerca di alternative occupazionali per i lavoratori interessati. A tal riguardo, le Parti hanno, pertanto, concordato anche il ricorso alla mobilità ordinaria con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

VISTO

l'art. 1, comma 5, Legge 223/91, ai sensi del quale la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CIG IN DEROGA

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), con riguardo ad un numero massimo di **19 lavoratori**, per il periodo 25.01.2011 – 30.06.2011, con le modalità di seguito indicate, che in ogni caso dovranno risultare compatibili con i percorsi formativi regionali:
 - sede di Oleggio (NO), su una platea complessiva di 11 lavoratori, sarà collocato in Cig un numero massimo di **n. 8 lavoratori**, di cui n. 6 a zero ore senza rotazione a fronte della riduzione di attività e n. 2 Cig con riduzione oraria massima del 50% su base verticale a rotazione;
 - sede di Fagnano Olona (VA), su una platea complessiva di 46 lavoratori, sarà collocato in Cig un numero massimo di **n. 9 lavoratori** a zero ore;

- sede di Cernusco sul Naviglio (MI), su una platea complessiva di 7 lavoratori, sarà collocato in Cig un numero massimo di **n. 2 lavoratori** (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 50%) a zero ore.

Con riferimento alle sedi di Fagnano Olona e di Cernusco sul Naviglio non si farà ricorso al criterio della rotazione a fronte della infungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori interessati, legati ai clienti HP e Agilent, che hanno disdettato i propri contratti.

2. Le Parti dichiarano di accedere al trattamento di Cig in deroga non avendo potuto usufruire dei periodi di sospensione dal lavoro di cui all'art. 19, co 1, lettere da a) a c) del D.L. 29.11.08, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 28.01.2009, n. 2.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la citata società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

B. MOBILITA' ORDINARIA CON IL CRITERIO DELLA NON OPPOSIZIONE.

8. Le Parti convengono di individuare, quale strumento di gestione dei lavoratori sospesi in Cig, la collocazione in mobilità ordinaria che avverrà sulla base esclusiva della manifestazione del criterio della non opposizione al licenziamento da parte del singolo lavoratore entro il 30.06.11, data di scadenza del periodo di durata della Cig e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 legge 236/93 ss.mm.ii in deroga al termine legale di 120 gg.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla legge 223/91, nonché l'esame congiunto al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga di cui all'art. 1, co. 30 legge 220/10.

Letto, confermato e sottoscritto.

